

67^a Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro 8 ottobre 2017

Proposta ANMIL per emendamento su rivalutazione annuale rendite INAIL

“1. Con effetto dall’anno 2018, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l’art.116 del T.U. infortuni n.1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su determina del Presidente dell’INAIL”.

Relazione tecnica

La legge 412 del 1991 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, la rivalutazione annuale delle rendite INAIL, in luogo di quella biennale fino ad allora vigente. L’art. 11 del decreto 38 del 2000 ha ribadito la cadenza annuale della rivalutazione, che è tutt’ora vigente. Per effetto del citato articolo 11 a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL è rivalutata annualmente, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente. Gli incrementi annuali, vengono poi riassorbiti nell’anno in cui si verifica una variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento, come previsto dalla L. n. 41 del 1986.

Questo articolato meccanismo, frutto di numerosi interventi legislativi, ha inteso garantire l’adeguatezza delle prestazioni nel tempo ed ha assolto la sua funzione finché le fondamenta su cui si poggia sono rimaste solide. Dal 2000 ad oggi, e ancor più rispetto ai decenni precedenti, queste basi sono sensibilmente cambiate: l’economia ha subito un forte rallentamento, con conseguenze sull’inflazione, e lo stesso concetto di “salario” ha perso parte della sua connotazione storica, a favore di una maggiore attenzione per componenti accessorie e servizi. Di conseguenza è ormai difficile raggiungere l’aumento minimo dei salari del 10 per cento che a normativa vigente fa scattare la rivalutazione, e a ciò non riesce a sopperire neppure la variazione ISTAT, dal momento che il costo della vita è altrettanto in stallo.

Con la presente proposta emendativa si vuole quindi eliminare la soglia di aumento minimo dei salari del 10%, prevedendo una unica rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio, razionalizzando il meccanismo in un’unica cadenza annuale.

Il nuovo assetto dell’adeguamento delle rendite INAIL risulterebbe quindi il seguente:

- Rendite pre 25 luglio 2000 (interamente patrimoniali): rivalutazione annuale su base salariale;
- Rendite post 25 luglio 2000:
 - per la parte patrimoniale: rivalutazione annuale su base salariale;
 - per la parte di danno biologico: rivalutazione annuale sulla base dell’indice ISTAT, come previsto dalla legge di Stabilità per il 2016.

